

Questo fatto storico risulta ammesso da parte convenuta, che ha confermato di non fornire più i servizi di telefonia sull'utenza richiesta, spiegando il disservizio con l'intervenuta "migrazione presso altro operatore".

E, tuttavia, pur ammettendo il disservizio, parte convenuta non ha fornito adeguata prova della ritenuta causa di giustificazione, non avendo prodotto e documentato alcuna domanda di migrazione o richiesta in proposto pervenuta dal titolare dell'utenza o da un suo delegato, non avendo, fra l'altro, neppure indicato quale sarebbe stato l'operatore subentrante.

In tal senso, anche la fattura (tra l'altro autoprodotta) del 22.1.2020 con indicazione "disattivazione: contributo per migrazione linea" non consente di fornire idonea giustificazione alla condotta di parte resistente.

E, del resto, il fatto che l'utenza in questione, in realtà, non sia migrata ad altro operatore è confermato dal fatto che, come dimostrato da parte ricorrente, tutt'ora, componendo il numero da una utenza domestica, è l'operatore "VODAFONE-OMNITEL" – e non altro operatore successivamente intervenuto - che afferma che "l'utenza non è più attiva".

Al momento, quindi, non risulta provato che l'utenza sia mai migrata ad altro operatore e che parte convenuta abbia legittimamente interrotto i servizi di telefonia.

Merita, quindi, accoglimento la domanda attrice, dovendosi condannare parte convenuta all'immediato ripristino dell'utenza in questione.

Sussistono altresì i presupposti per la condanna ex art. 614 bis c.p.c. ad un indennizzo giornaliero

che, ogni
giorni anno
dette: dopo
l'acc iento
all'o

Con o che
sia n

In p 2019
"diff

Tale o per
man iora"
sotte

Anc: ta la
riatti ni ed
esse: ritti.

Dev: il pdf
delle ifica
dell'

Non e non
risul

Qua o per
ogni itari
AGC he la
sede à dei
para

C quindi
li

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, pro quota, in favore degli avv. [redacted] di parte ricorrente, dovendosi quantificare in euro 76,00 per spese borsuali ed in euro 1.620,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, non liquidata la fase istruttoria in ragione del rito sommario di cognizione prescelto e della natura eminentemente documentale dell'istruzione svolta).

P.Q.M.

1. Accoglie la domanda, per quanto di ragione;
2. Condanna parte resistente a provvedere all'immediato ripristino dei servizi telefonici (voce ed internet) relativi all'utenza di cui è causa, con numero [redacted] prevedendo altresì la condanna di parte convenuta al versamento in favore di parte ricorrente di euro 15,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo nella riattivazione, dalla data di comunicazione del presente provvedimento e fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna parte resistente a risarcire il danno fin qui patito da parte resistente per l'illegittima interruzione dei servizi di telefonia relativi all'utenza di cui è causa, che si liquidano in euro 2.622,50 (euro 7,50 per giorno);
4. Condanna parte resistente a rimborsare, pro quota, gli avv.ti [redacted] di parte ricorrente, delle spese di lite relative alla presente procedura, che si liquidano in € 76,00 per spese borsuali, € 1.620,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Si comunichi.

[redacted] 18/11/2020

Il Giudice

dott. [redacted]